

S O M M A R I O

Marzo 2013

CONTRATTI

NO ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI ABUSIVE (CORTE GIUST. UE, SENT. 21 MARZO 2013, CAUSA C-92/2011)

CONTRATTO DI DEPOSITO BANCARIO, RECESSO E BUONA FEDE (TRIB. VERONA, SENT. 24 DICEMBRE 2012)

DIRITTO UE

I NUOVI SISTEMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Pos. PARLAMENTO UE DEL 12 MARZO 2013)

DIRITTO DEL LAVORO

LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA (CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 24 GENNAIO 2013, N. 1693)

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

L'OFFESA INVIATA AD UNA CASELLA EMAIL NON È DIFFAMAZIONE (CASS., SEZ. III, SENT. 19 FEBBRAIO 2013, N. 8011)

ENERGIA

PIÙ GARANZIE PER I CLIENTI (DELIBERA 67/2013/R/COM DEL 22 FEBBRAIO 2013)

MARCHI E BREVETTI

KIMBO VINCE LA CAUSA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SU FARINE E GELATI (TRIB. UE, SENT. 20 MARZO 2013, CAUSA T-277/2012)

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E CORRUZIONE: NECESSARIO UN TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DEI MODELLI 231 ALLA NUOVA NORMATIVA

CONCUSSIONE E CORRUZIONE: L'ENTE È RESPONSABILE IN OGNI CASO PER IL DELITTO COMMESSO NEL PROPRIO INTERESSE ANCHE QUESTO NON ABBAIA PORTATO UN RISULTATO POSITIVO (CASS., SEZ. VI PEN., SENT. 25 FEBBRAIO 2013, N. 9079)

SICUREZZA SUL LAVORO

PROROGA SCADENZA AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI: RINVIO AL 31 MAGGIO 2013
(L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, IN G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2012, SUPPL. ORD. N. 212)

DI TUTTO UN PO'

AMBIENTE

APPROVATO IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D. PER IL 2013 (D.P.C.M 20 DICEMBRE 2012, IN G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2012)

DIRITTO DI FAMIGLIA

È INCOSTITUZIONALE L'AUTOMATICA SANZIONE ACCESSORIA CHE FA SCATTARE LA PERDITA DELLA POTESTÀ GENITORIALE (CORTE COST., SENT. 23 FEBBRAIO 2013, N. 31)

I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA SONO CONFIGURABILI ANCHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA (CASS., SEZ. VI PEN., SENT. 14 FEBBRAIO 2013, N. 7369)

CONTRATTI

No ALLE CLAUSOLE
CONTRATTUALI ABUSIVE (CORTE
GIUST. UE, SENT. 21 MARZO
2013, CAUSA C-92/2011)

Una associazione di consumatori della Renania Settentrionale – Vestfalia ha contestato una clausola contrattuale standardizzata con cui la RWE, impresa tedesca di approvvigionamento di gas naturale, si riservava il diritto di modificare unilateralmente il prezzo ai propri clienti soggetti a tariffa speciale (in regime di libertà contrattuale, anziché standard).

La Corte ha precisato che **un contratto non può contenere una clausola abusiva**, anche se questa si limita a riprodurre una normativa nazionale applicabile ad un'altra categoria di contratti.

Spetta al giudice nazionale valutare, in ciascun caso concreto, se una simile clausola che consente al fornitore di gas di adeguare unilateralmente

il prezzo soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. La Corte è entrata anche nel merito del carattere abusivo della clausola, precisando che il legislatore comunitario ha riconosciuto che, nell'ambito di contratti a durata indeterminata, come i contratti di fornitura di gas, l'impresa di approvvigionamento ha un interesse legittimo a modificare le spese del suo servizio. Queste clausole devono comunque essere sottoposte ad un controllo del loro carattere abusivo, anche se le disposizioni legislative che riproducono sono applicabili unicamente ad un'altra categoria di contratti. Escludere il controllo del carattere abusivo di questo tipo di clausole metterebbe in discussione la tutela dei consumatori prevista dal diritto dell'UE.

CONTRATTO DI DEPOSITO
BANCARIO, RECESSO E BUONA

FEDE (TRIB. VERONA, SENT. 24 DICEMBRE 2012).

Con questa sentenza, il Tribunale di Verona si occupa di un **contratto di conto corrente di deposito bancario** oggetto di recesso da parte della Cassa di Risparmio del Veneto. Viene presentato ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dal titolare del conto corrente medesimo per l'ottenimento di una prestazione consistente in un *facere* infungibile, ossia il **ripristino del rapporto bancario**.

Lo scioglimento di tale rapporto era stato determinato unilateralmente dalla volontà della banca in seguito alla formazione di un congruo saldo passivo da parte del titolare del conto, senza però rispettare il termine di 15 giorni di preavviso *ex art. 1845 c.c.*. Il recesso così esercitato però esula formalmente dalla tipicità dell'esercizio del recesso nel contratto di

conto corrente, ed essendo privo di *"apprezzabili giustificazioni"* determina inoltre nella sostanza una **assenza di buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale** qui individuato ed insomma della generale previsione dell'art. 1375 c.c. Quello posto in essere da Cassa di Risparmio del Veneto sarebbe, dunque, un **abusivo esercizio del diritto di recesso**, che, peraltro, non permetterebbe al correntista di reperire fondi per il ripianamento del saldo negativo.

Inoltre non vi sarebbe nessun ostacolo alla concessione del provvedimento d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c. anche dinanzi alla richiesta di esecuzione di un *facere* infungibile, come si è già detto: in ciò giustamente il Tribunale di Verona si adegua agli orientamenti dominanti presenti nella giurisprudenza.

DIRITTO UE

I NUOVI SISTEMI DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE (Pos. PARLAMENTO UE DEL 12 MARZO 2013)

Il Parlamento Europeo ha approvato a larga maggioranza le nuove norme in materia di **risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori** (la cd. direttiva sull'ADR per i consumatori) e in materia di **risoluzione delle controversie online dei consumatori** (il cd. regolamento sull'ODR per i consumatori). Con le nuove norme si introduce nell'Unione un sistema di **mediazione rapido ed a basso costo**. In tale modo si permette ai consumatori di ottenere la soddisfazione dei propri interessi, anche quando il valore della controversia non è tale da giustificare il ricorso alla lunga e costosa giustizia ordinaria. Le nuove norme sulla mediazione si

applicheranno alle controversie nazionali e transfrontaliere, derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione e consumatori residenti nell'Unione. La risoluzione di tali controversie potrà essere affidata da un organismo ADR (che può essere gestito o da una persona fisica o da una persona giuridica o da un ente pubblico) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole. L'organismo ADR che ha ricevuto un reclamo è tenuto a concludere la procedura entro un **termine di 90 giorni** dalla data di ricezione del fascicolo completo del reclamo, salva la possibilità di una proroga di altri 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse. Le parti hanno la possibilità di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono

soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della stessa ed inoltre, possono scegliere se accettare o seguire la soluzione proposta dal mediatore o meno. Infine, la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario. Nel caso in cui, invece, la controversia riguardi una vendita di un bene o di un servizio online, il legislatore europeo ha deciso di facilitarne la risoluzione con l'istituzione della "piattaforma ODR europea". Si tratta di un sito web interattivo, gestito dalla Commissione Europea, che offre un accesso elettronico e gratuito in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Tale piattaforma contiene tutte le informazioni necessarie relative alla procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

DIRITTO DEL LAVORO

LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA (CASS., SEZ. LAVORO, SENT. 24 GENNAIO 2013, N. 1693)

Il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere la prestazione lavorativa caratterizzata da **mansioni inferiori** potrebbe essere legittimo. E' questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, facendo applicazione del principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive.

In particolare, sulla base dell'interpretazione giuridica fornita, sarà il giudice a dover effettuare una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti coinvolte; **nel caso in cui il rifiuto del lavoratore fosse presidiato da buona fede e risultasse proporzionato** all'indebita degradazione di mansioni, la condotta datoriale risulterebbe

illegittima e l'eventuale licenziamento sarebbe privo di giusta causa.

DIRITTO DELL'INFORMATICA E DELL'INTERNET

L'OFFESA INVIATA AD UNA CASELLA EMAIL NON È DIFFAMAZIONE (CASS., SEZ. III, SENT. 19 FEBBRAIO 2013, N. 8011)

Con la sentenza del 19 febbraio scorso, i giudici di legittimità hanno fornito un prezioso chiarimento giuridico in materia di **diffamazione**. Disciplinato dall'articolo 595 del codice penale, il reato di diffamazione consiste nella lesione dell'altrui reputazione, da intendersi come il senso di dignità personale nella percezione degli altri.

Con la sentenza in esame, in particolare, la Cassazione, occupandosi della possibile configurazione del reato per il tramite di espressioni inviate a mezzo email, ha chiarito che **la lesione**

della reputazione deve intendersi integrata solo quando il messaggio diffamatorio raggiunga almeno un altro soggetto, oltre al destinatario diretto della comunicazione; in altre parole, **non è sufficiente che il testo denigratorio abbia raggiunto soltanto la persona offesa.**

Sulla base dell'interpretazione giuridica in esame, dunque, ai fini della lesione dell'altrui reputazione è indispensabile la **divulgazione** del contenuto diffamatorio. Con specifico riguardo alla diffamazione commessa con atti scritti, poi, i giudici di legittimità hanno ulteriormente chiarito come non rilevi la mera potenzialità della conoscenza dell'offesa, essendo piuttosto indispensabile che la comunicazione inviata alla persona offesa venga effettivamente conosciuta

da terzi.

ENERGIA

PIÙ GARANZIE PER I CLIENTI
(*DELIBERA 67/2013/R/COM DEL 22 FEBBRAIO 2013, RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL MERCATO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE IN MATERIA DI COSTITUZIONE IN MORA"*).

Con una recente delibera l'Autorità per l'energia ha introdotto alcune garanzie innovative nella procedura di **costituzione in mora** e per l'eventuale **successiva richiesta di sospensione della fornitura** da parte dei venditori al dettaglio di energia elettrica e gas. In particolare, l'Autorità ha stabilito tempistiche certe, documentate e congrue sia per il termine ultimo di pagamento dopo la costituzione in mora, sia per la successiva richiesta di sospensione della fornitura in caso di prolungato inadempimento del cliente

finale.

MARCHI E BREVETTI

KIMBO VINCE LA CAUSA PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SU FARINE E GELATI (*TRIB. UE, SENT. 20 MARZO 2013, CAUSA T-277/2012*)

La sentenza T-277/2012 del Tribunale UE, introdotta con ricorso dello scorso 25 giugno, conferma la precedente decisione della Commissione Ricorsi dello UAMI.

La vicenda ha inizio con la richiesta di registrazione del marchio comunitario figurativo "Kimbo" da parte di Café do Brasil SpA nel 2011: sin da subito tuttavia la spagnola Bimbo SA, titolare dell'omonimo marchio denominativo in Spagna dagli anni Cinquanta, si è opposta alla registrazione presso lo stesso UAMI per talune classi merceologiche specificate dall'Accordo di Nizza su cui, secondo Bimbo, vi sarebbe stato rischio confusorio.

L'opposizione, ritenuta

fondata in prima istanza, è stata tuttavia parzialmente riformata in Commissione Ricorsi e da ultimo confermata dalla recentissima pronuncia del Tribunale UE: **il rischio confusorio sarebbe effettivamente esistente** per pane, pasta e derivati dei cereali, per cui Bimbo sarebbe oltretutto marchio notorio in Spagna, ma non vi sarebbe alcun problema nella registrazione del marchio "Kimbo" in riferimento a prodotti quali le farine o i lieviti; queste difatti, pur essendo fondamentali nella produzione di derivati dei cereali, sarebbero comunque una categoria merceologica distinta ed avente una differente platea di destinatari.

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E CORRUZIONE: NECESSARIO UN TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DEI MODELLI 231 ALLA NUOVA NORMATIVA.

Con l'introduzione dei nuovi reati anticorruzione (l. 190/2012, in vigore dal 28 novembre scorso) l'esigenza di un tempestivo adeguamento dei modelli organizzativi 231 per assicurare la non imputabilità della responsabilità delle società in caso di illeciti commessi dagli amministratori e/o dal personale risulta più sentita che mai. Sul fronte delle pene, la società è chiamata a rispondere penalmente nel momento in cui uno dei soggetti che ricopre cariche di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo dell'ente - in altre parole un soggetto sottoposto alla loro direzione o vigilanza - fornisce materialmente o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Per l'accertata responsabilità e sussistenza del reato, la società può andare incontro ad una

sanzione pecuniaria compresa tra le 300 e le 800 quote, fino ad un massimo di 1,24 milioni di euro. Una volta introdotto il nuovo reato nella sezione speciale del modello originario, è necessario valutarne il grado di probabilità di commissione sulla base di una scala specifica (nullo, molto basso, basso, medio e alto) e specificarne le conseguenze qualora si verificano. L'azienda è tenuta a specificare le azioni da compiere per prevenirlo ed evitarlo.

CONCUSSIONE E CORRUZIONE - L'ENTE È RESPONSABILE IN OGNI CASO PER IL DELITTO COMMESSO NEL PROPRIO INTERESSE ANCHE QUESTO NON ABBA PORTATO UN RISULTATO POSITIVO (CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PEN., 25 FEBBRAIO 2013 (UD. 24 GENNAIO 2013) N. 9079)

La Suprema Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 9079, pronunciata il 24 gennaio

2013 e depositata il 25 febbraio 2013, ha fissato un importante principio in materia di applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive, prescritte dal D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente condannato per responsabilità

amministrativa. Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dell'organo giudicante, la Corte di Appello di Milano aveva confermato la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il rappresentante legale di una società per il **reato di corruzione ai sensi degli artt. 319 e 319 bis c.p.**, e la società medesima per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25, D. Lgs. n. 231/2001.

Per effetto del provvedimento in parola, a quest'ultima erano state irrogate una sanzione pecuniaria ed una interdittiva. Inoltre era stata disposta la confisca per equivalente di un importo pari al prezzo del

reato commesso nel suo interesse. La Suprema Corte ha ritenuto eccessivo l'impianto sanzionatorio derivante dalla sentenza impugnata. La documentazione in atti aveva effettivamente certificato che **nessun profitto era derivato alla società dalla condotta criminosa**, in quanto l'accertamento fiscale oggetto del procedimento si era rivelato erroneo. La scelta della conciliazione, anzi, era risultata più conveniente per l'Amministrazione Finanziaria. Il danno cagionato era, quindi, di particolare tenuità e giustificava il trattamento sanzionatorio più mitigato prescritto dall'art. 12, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001.

SICUREZZA SUL LAVORO

PROROGA SCADENZA AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI: RINVIO AL 31 MAGGIO 2013 (L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, IN G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2012, SUPPL. ORD. N. 212)

Con la pubblicazione della così detta "Legge di stabilità 2013" (Legge 228/2012) sono stati prorogati i termini di validità dell'autocertificazione.

L'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 prevede ora che:

"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate. Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle stesse procedure, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi."

A seguito della pubblicazione in G.U. del 6/12/12 n. 285 delle Procedure Standardizzate la scadenza della validità della autocertificazione dei rischi sarà il **31 maggio 2013**.

DI TUTTO UN PO'

AMBIENTE

APPROVATO IL NUOVO MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE M.U.D. PER IL 2013 (D.P.C.M 20 DICEMBRE 2012, IN G.U. N. 302 DEL 29 DICEMBRE 2012).

Nel 2013, a seguito della sospensione del SISTRI, torna l'**obbligo di presentazione del c.d. M.U.D., modello unico di dichiarazione ambientale.**

Approvato con il D.P.C.M 20 dicembre 2012 pubblicato in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2013 il M.U.D. sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il **30 aprile** di quest'anno, con riferimento alla **movimentazione di rifiuti** dell'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). Tra i soggetti che devono presentare il M.U.D.:

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di

rifiuti;

– imprese ed enti produttori che hanno **più di 10 dipendenti** e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da **lavorazioni industriali**, da **lavorazioni artigianali** e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti,;

– soggetti che effettuano le attività di **trattamento dei veicoli fuori uso** e dei relativi componenti e materiali.

Il M.U.D. dovrà essere presentato alla Camera di Commercio competente per territorio.

DIRITTO DI FAMIGLIA

È INCOSTITUZIONALE L'AUTOMATICA SANZIONE ACCESSORIA CHE FA SCATTARE LA PERDITA DELLA POTESTÀ GENITORIALE (CORTE COST., SENT. 23 FEBBRAIO 2013, N. 31).

A seguito della questione sollevata dal Tribunale di Milano, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 569 del

codice penale, limitatamente alla parte ove il legislatore penale ha statuito che, quando il genitore sia condannato per il reato di alterazione dello stato civile nella formazione dell'atto di nascita, di cui all'articolo 567 comma 2 del codice penale, derivi automaticamente la perdita della potestà genitoriale. I giudici costituzionali, in particolare, hanno affermato che l'automatica perdita della potestà impedirebbe al giudice di valutare l'interesse del soggetto minorenne, facendo conseguentemente venire meno uno degli adempimenti su cui si fonda la cultura giuridica nazionale ed internazionale. Come infatti chiarito dalla Corte, "in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi sempre presente il suo interesse, da considerarsi preminente". L'eventuale decadenza automatica della potestà

genitoriale, al contrario, si porrebbe in contrasto col principio di ragionevolezza discendente dall'art. 3 della nostra Carta Costituzionale: al giudice verrebbe preclusa ogni possibilità di ponderare l'interesse del minore, e questo ne verrebbe inevitabilmente danneggiato. La conclusione dei giudici, pertanto, è che è "ragionevole affermare che il giudice possa valutare, nel caso concreto, la sussistenza di detta idoneità in funzione della tutela dell'interesse del minore". La decisione della Corte Costituzionale è di straordinaria rilevanza considerando che essa non intende avere interpretativamente ad oggetto solo l'articolo 567 comma 2 c.p., mirando piuttosto ad effettuare una più ampia disamina sulla correttezza sostanziale di tutte le sanzioni che, come conseguenza della loro

applicazione, siano suscettibili di provocare l'immediata lesione degli interessi dei figli.

I MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA SONO CONFIGURABILI ANCHE A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVIVENZA (CASS., SEZ. VI PEN., SENT. 14 FEBBRAIO 2013, N. 7369)

La Corte di Cassazione, con l'importante sentenza in esame, ha chiarito che il reato di maltrattamenti in famiglia, disciplinato dall'articolo 572 c.p., deve intendersi legittimamente configurabile anche a seguito della cessazione del rapporto di convivenza. Muovendo dall'assunto per cui *"la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio a seguito di separazione legale o di fatto, fa restare integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà nascenti dal rapporto coniugale"*, i

giudici di legittimità hanno interpretato in modo apprezzabilmente evolutivo il regime dei diritti e dei doveri sussistenti tra i coniugi.

Sulla base dell'enunciazione del nuovo principio di diritto, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto che *"laddove l'agente perseveri, anche dopo la cessazione della convivenza, nelle condotte integranti il reato abituale di maltrattamenti, senza alcuno iato cronologico rispetto alle condotte precedentemente attuate, si verifica una protrazione dell'arco temporale di esplicazione del reato di maltrattamenti in famiglia"*; in altre parole, è rinvenibile l'abitudine richiesta dall'articolo 572 del codice penale.

NEWS ED EVENTI DELLO STUDIO

NOVASTUDIA E
CONVEGNO SUL "TRUST" 20
MARZO 2013.

Il 20 marzo 2013 gli avvocati **Nicola Tilli**, **Giovanni Nosengo** e **Michele Baroc** sono stati relatori del Convegno, accreditato da Ordine degli Avvocati di Milano, su **Trust e tutela del Patrimonio**, tenutosi presso la Camera del Lavoro di Milano.

La dottoressa **Beatrice de Virgiliis** di Novastudia - Bologna terrà un Corso su **"La Verifica Fiscale"**. Il programma prevede l'analisi dei tipi e modalità di verifica, i rischi e il contenzioso tributario. L'avvocato **Barbara de Virgiliis** curerà l'aspetto psicologico di una verifica fiscale: lo stress e le strategie specifiche per fronteggiarlo.

La dottoressa **Beatrice de Virgiliis** di Novastudia - Bologna terrà un Corso articolato in due giornate su **"Mercato finanziario secondario"**. Il programma prevede l'analisi degli strumenti finanziari, IAS,

mercato azionario e obbligazionario, titoli di debito, titoli di capitale e titoli ibridi, la borsa valori, offerta pubblica di acquisto, il ricorso al credito da parte delle famiglie Italiane, nuove tipologie d'investimento. I mercati finanziari, i prodotti bancari, i prodotti assicurativi.

Newsletter a cura di **Novastudia Milano:** milano@novastudia.com con la collaborazione di **Novastudia Bologna:** studio@studiodevirgiliis.it

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie, né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale e sommaria delle questioni in esso affrontate.